



2024/1215

30.4.2024

DECISIONE n. 1/2024 DEL COMITATO MISTO ISTITUITO DALL'ACCORDO TRA LA COMUNITÀ EUROPEA E IL CANADA SUL COMMERCIO DI VINI E BEVANDE SPIRITOSE

del 4 aprile 2024

che modifica gli allegati I, III a), III b), IV a) e VI dell'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e bevande spiritose [2024/1215]

IL COMITATO MISTO,

visto l'accordo tra la Comunità europea e il Canada sul commercio di vini e di bevande spiritose, fatto a Niagara-on-the-Lake il 16 settembre 2003 («accordo»), modificato dall'accordo economico e commerciale globale (CETA) tra il Canada, da una parte, e l'Unione europea e i suoi Stati membri, dall'altra, fatto a Bruxelles il 30 ottobre 2016 (applicato in via provvisoria dal 21 settembre 2017), in particolare l'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato I dell'accordo elenca le pratiche enologiche autorizzate per i vini originari rispettivamente del Canada e dell'Unione. L'Unione europea ha notificato 17 nuove pratiche enologiche autorizzate ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, dell'accordo. A norma dell'articolo 9, paragrafo 1, dell'accordo tali pratiche dovrebbero essere aggiunte all'allegato I.
- (2) Conformemente all'articolo 13 dell'accordo l'Unione europea ha presentato al Canada una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all'allegato III a) dell'accordo. Il Canada ha esaminato 22 nomi presentati dall'Unione europea che dovrebbero essere aggiunti all'allegato III a) dell'accordo.
- (3) Conformemente all'articolo 13 dell'accordo il Canada ha presentato all'Unione una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all'allegato III b) dell'accordo. L'Unione europea ha completato l'esame di 15 nomi presentati dal Canada che dovrebbero essere aggiunti all'allegato III b) dell'accordo.
- (4) Conformemente all'articolo 16 dell'accordo l'Unione europea ha presentato al Canada una domanda di aggiunta di indicazioni geografiche all'allegato IV a) dell'accordo. Il Canada ha esaminato un nome presentato dall'Unione europea che dovrebbe essere aggiunto all'allegato IV a) dell'accordo.
- (5) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, dell'accordo il Canada ha presentato all'Unione europea una domanda di aggiornamento dell'elenco di organismi competenti all'allegato VI dell'accordo,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

1. all'allegato I, parte B, sono aggiunte le voci seguenti:
 - «38. carbossimetilcellulosa sodica, con un tenore massimo dello 0,01 %,
 39. dimetildicarbonato (DMDC), con un tenore massimo di 200 ppm,
 40. acido lattico,
 41. scaglie di legno di rovere,
 42. poligalatturonasi («pectinasi») da *Trichoderma reesei* RF6197,
 43. carbonato di potassio,
 44. dimetildicarbonato (DMDC), con un tenore massimo dello 0,01 %,
 45. mannoproteine di lieviti, con un tenore massimo dello 0,04 %.

46. In Canada non vi sono requisiti normativi di autorizzazione preventiva per coadiuvanti tecnologici o processi fisici applicati ai vini o per ingredienti che sono usati nella produzione del vino, quali:
- arieggiamento o ossigenazione,
 - scambiatori di cationi per l'acidificazione,
 - scambiatori di cationi per la stabilizzazione tartarica,
 - eliminazione dell'anidride solforosa con procedimenti fisici,
 - resine scambiatrici di ioni,
 - gestione dei gas disciolti nei vini mediante contattori a membrana,
 - accoppiamento tra membrane,
 - trattamento mediante processi ad alta pressione continui,
 - trattamento mediante processi ad alta pressione discontinui.

Tuttavia, in tutti i casi, il vino importato in Canada deve soddisfare i requisiti fissati dalla norma canadese per il vino di cui al *Food and Drug Regulation*, sezione B.02.100.»;

2. all'allegato III a) è aggiunta la sezione seguente:

«NELL'UNIONE EUROPEA

La tabella seguente elenca le indicazioni geografiche di vini originari dell'Unione europea e protette ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio(*) recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli:

Origine	Indicazione geografica
Spagna	Campo de Cartagena
Spagna	Catalunya
Spagna	Jerez
Spagna	Penedès
Spagna	PRIORAT
Spagna	Sherry
Spagna	Xérès
Francia	Bourgogne Passe-tout-grains
Italia	Colli Altotiberini
Italia	Colli Asolani
Italia	Conegliano Valdobbiadene
Italia	Corti Benedettine del Padovano
Italia	Olevano Romano
Italia	Ormeasco di Pornassio
Italia	Prosecco
Italia	Riviera del Brenta
Italia	Terre dell'Alta Val d'Agri
Italia	Torgiano Rosso Riserva
Italia	Valcamonica

Origine	Indicazione geografica
Italia	Valtellina Rosso
Cipro	Commandaria ⁽¹⁾
Ungheria	Tokaj/Tokaji

(1) Il nome equivalente protetto nell'UE è «Κουμανδάρια».

(*) Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio (GU L 347 del 20.12.2013, pag. 671), ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1308/oj>»;

3. all'allegato III b) sono aggiunte le voci seguenti:

«BC Gulf Islands
 Beamsville Bench
 British Columbia
 Creek Shores
 Four Mile Creek
 Lincoln Lakeshore
 Niagara Escarpment
 Niagara Lakeshore
 Niagara River
 Niagara-on-the-Lake
 Ontario
 Short Hills Bench
 St. David's Bench
 Twenty Mile Bench
 Vinemount Ridge»;

4. all'allegato IV a) è aggiunta la sezione seguente:

«La tabella seguente elenca le indicazioni geografiche di bevande spiritose originarie dell'Unione europea e protette ai sensi del regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio^(*), del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose:

Origine	Indicazione geografica	Categoria di prodotto
Francia	Calvados Pays d'Auge	Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

(*) Regolamento (UE) 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari, nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, e che abroga il regolamento (CE) n. 110/2008 GU L 130 del 17.5.2019, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2019/787/oj>»;

5. all'allegato VI, l'elenco degli organismi competenti è così modificato:
- alla lettera a), «British Columbia Wine Institute (VQA Rules)» è sostituito da «British Columbia Wine Association (VQA Rules)»;
- è aggiunta una terza lettera: «c) Conseil des Appellations Réservées et des Termes Valorisants».

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le parti contraenti si sono scambiate note diplomatiche che confermano il completamento delle rispettive procedure necessarie per la sua entrata in vigore.

La presente decisione è redatta in duplice esemplare nelle lingue facenti fede dell'accordo di cui all'articolo 40 del medesimo, tutti i testi facenti ugualmente fede.

Fatto a Bruxelles e Ottawa, il 4 aprile 2024

Per il comitato misto

Il capo della delegazione dell'UE

Il capo della delegazione del Canada
